

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. (Atto n. 76).**

### PARERE APPROVATO

**Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),**

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE, nonché del regolamento (CE) n.547/2011 della Commissione dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (Atto n.76);

preso atto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 6 febbraio 2014;

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria 2010, a norma del quale il Governo può adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge comunitaria, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

rilevato che il regolamento (CE) n.1107/2009, all'articolo 72, prevede che

gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento, prendendo i provvedimenti necessari per la loro applicazione, e che le uniche indicazioni espressamente previste sono nel senso che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;

considerato che occorre dotarsi di sanzioni efficaci, non eccessivamente gravose per gli operatori, soprattutto laddove le violazioni dipendano da un mero errore che esula dalla volontà dell'operatore, e commisurate alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'operatore nell'accaduto nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

rilevato come occorra, nel momento in cui si dettano le sanzioni per il mancato rispetto delle rigorose prescrizioni della legislazione europea in materia di prodotti fitosanitari, rivolgere particolare attenzione, in termini di controllo e repressione, anche ai prodotti di importazione, che possono essere stati sottoposti a trattamenti vietati dalla legislazione europea;

ritenuto che occorre impostare le indicazioni contenute nel piano di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, all'esigenza di assicu-

rare l'effettività delle prescrizioni in materia di prodotti fitosanitari e delle disposizioni sanzionatorie previste nel provvedimento in esame;

preso atto, infine, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel parere di competenza, ha chiesto, tra l'altro, che lo schema di decreto in esame sia integrato nel senso di prevedere agli articoli 2 e 3 che, in caso di particolare tenuità del comportamento, la sanzione prevista venga stabilita in un minimo, rispettivamente, di 1.000 e 2.000 euro;

**esprimono**

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 2, sull'immissione nel mercato di prodotti fitosanitari senza autorizzazione o con composizione chimica differente da quella autorizzata, sia esclusa la previsione di sanzioni per coloro che abbiano inconsapevolmente introdotto o impiegato prodotti alterati da terzi;

b) agli articoli 2 e 3, si preveda che, nei casi di particolare tenuità della violazione, sia comminata una sanzione amministrativa pari nel massimo a 20.000 euro e nel minimo, rispettivamente, a 1.000 (articolo 2) e 2.000 euro (articolo 3);

c) all'articolo 5, che detta le sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, sia comminata una sanzione meno grave per gli utilizzatori, in particolare per il caso di utilizzo di modica quantità di prodotto o di mancata conoscenza della revoca dell'autorizzazione del prodotto stesso;

d) all'articolo 13, comma 1, si segnala che potrebbe risultare più efficace, ai fini dissuasivi, imporre la pubblicazione dell'estratto del provvedimento di condanna su un giornale a diffusione locale, laddove il fatto abbia avuto un'incidenza circoscritta ad un determinato territorio;

e) all'articolo 15, comma 1, lettera a), si ritiene necessario ridurre la sanzione amministrativa prevista per il mancato rispetto degli obblighi di conservare correttamente il prodotto fitosanitari da parte degli utilizzatori, prevedendo che sia fissata nel pagamento di una somma da 1.000 a 6.500 euro;

**e con le seguenti osservazioni:**

a) si segnala l'esigenza di assicurare, in termini di controlli e di sanzioni, che i prodotti importati da Paesi extracomunitari offrano garanzie equivalenti a quelli prodotti nell'Unione europea, dal punto di vista della sicurezza alimentare e della tutela della salute dei consumatori;

b) si sottolinea la necessità che il piano nazionale annuale per il controllo ufficiale dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, preveda modalità di svolgimento dei controlli atte a garantire l'effettività delle prescrizioni in materia di prodotti fitosanitari e delle disposizioni sanzionatorie previste nel provvedimento in esame;

c) **si raccomanda al Governo di adottare le iniziative necessarie per rendere obbligatoria la precisa indicazione, nell'etichettatura dei prodotti fitosanitari, dell'identità delle sostanze utilizzate come coformulanti e solventi e della loro concentrazione.**